



Relazione al Progetto di Legge “Interventi a sostegno della famiglia”



Nel nostro paese come in tanti paesi dell'area Europea assistiamo, già da diversi anni, ad un serio calo demografico amplificato dalla Pandemia Covid-19 che genera effetti negativi su vasta scala. La denatalità è diventata un fenomeno che riguarda infatti tutta l'Unione Europea. Per la nostra Repubblica secondo il Bollettino di Statistica, in particolare negli ultimi 4 anni si assiste ad un calo delle nascite: 235 nascite nel 2018, 232 nel 2019 e 224 nel 2020. Per l'anno 2021 si registrano 212 nuovi nati.

Nel nostro paese, gli interventi relativi alle politiche familiari a sostegno della natalità, della tutela della maternità, sono migliorati nel tempo anche con investimenti di risorse e provvedimenti normativi che hanno previsto aiuti economici diretti e concreti (assegni familiari, assegni integrativi ecc.), i congedi e le tutele per la maternità e la lavoratrice. Strumenti che ad oggi necessitano di una revisione per riorganizzare e coordinare al meglio il sistema dei sostegni e prevedere un rafforzamento in favore delle famiglie con figli.

Il presente progetto di legge è frutto del lavoro svolto dal Gruppo di nomina congressuale composto da funzionari della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica, della Segreteria di Stato al Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S., della Segreteria di Stato al Turismo, le Poste, la Cooperazione ed Expo.

La proposta normativa riprende il testo della Legge n. 137 del 29 ottobre 2003 (“Interventi a sostegno della famiglia e successive modifiche”), del Decreto Delegato n. 116 del 4 agosto 2008 (“Tutela della lavoratrice gestante, puerpera”), del Decreto Legge n. 79 del 20 maggio 2019 (“Integrazione e ampliamento degli interventi a sostegno della famiglia e successive modifiche”).

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto fondamentale creare un unico progetto di legge che racchiuda le tutele già previste dall'ordinamento con l'introduzione di alcune novità legate alla tutela della genitorialità e al sostegno alle famiglie, tenendo in considerazione il principio di pari dignità tra datore di lavoro e lavoratore.

Nell'elaborazione si è tenuto conto della Direttiva UE 1158/2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Sono stati modificati alcuni termini dalla precedente normativa: ad esempio non si parlerà più di aspettativa post-partum ma di congedo parentale, questo per equiparare i termini al contesto europeo. Per i genitori adottivi e affidatari si è scelto di denominare i congedi in maniera diversa, per renderli più adeguati al contesto.

Il progetto di legge è composto da 43 articoli e da tre allegati.

**SECRETARIA DI STATO
GIUSTIZIA**

Al Capo I sono riportate le Finalità e le Definizioni.

Il Capo II contiene tutte le misure di tutela della Lavoratrice Gestante, Puerpera e in Periodo di Allattamento con le relative specifiche.

Il Capo III è dedicato alle misure a sostegno della genitorialità, dove sono compresi:

- il Congedo per Gravidanza e Puerperio, che prevede 150 giorni, retribuiti al 100%;
- il Congedo di Paternità, che prevede 10 giorni per il padre da usufruire entro i primi cinque mesi di vita del bambino, retribuiti al 100% e la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito di due mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- il Congedo Parentale, che risulta essere la precedente aspettativa post-partum, dove viene aumentata la percentuale di indennità al 40% per i primi 12 mesi di vita del bambino, al 50% per i parti gemellari e al 60% per i parti plurigemellari sempre nel primo anno di vita. Rimane invariata al 20% dai 12 ai 18 mesi, mentre per i parti gemellari e plurigemellari questa viene aumentata al 30%;
- il Permesso per Allattamento, che può essere richiesto entro i 12 mesi di vita del bambino e consiste nella possibilità di assentarsi per due ore giornaliere retribuite;
- il Congedo Familiare dei Genitori Adottandi e Adottivi che corrisponde al precedente Congedo per gravidanza e puerperio, quindi 150 giorni retribuiti al 100%;
- il Congedo Parentale dei genitori adottivi, che risulta essere la precedente aspettativa post-partum, con le medesime modalità e con l'aumento dell'indennità al 40%, al 50% per le adozioni di due fratelli e al 60% per le adozioni di più di due fratelli per il primo anno dall'ingresso in famiglia. Rimane invariata al 20% dai 12 ai 18 mesi, mentre per le adozioni di due o più fratelli questa viene aumentata al 30%;
- il Permesso di Riposo Giornaliero per i genitori adottivi, corrisponde al precedente permesso per allattamento, che può essere richiesto entro il primo anno dall'ingresso in famiglia;
- il Congedo Familiare per i genitori affidatari, che prevede un massimo di 60 giorni, retribuiti al 100%, nei 5 mesi successivi decorrenti dalla data dell'affidamento;
- il Congedo Parentale dei genitori affidatari, che risulta essere la precedente aspettativa post-partum con le medesime modalità e con l'aumento dell'indennità al 40%, al 50% per l'affidamento di due fratelli e al 60% per l'affidamento di più di due per il primo anno dall'ingresso in famiglia. Rimane invariata al 20% dai 12 ai 18 mesi, mentre per gli affidi di due o più bambini, questa viene aumentata al 30%;
- il Permesso di Riposo Giornaliero o Permesso per Allattamento dei genitori affidatari, corrisponde al precedente permesso per allattamento, che può essere richiesto entro il primo anno dall'affidamento;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

- il Congedo di Paternità per il padre adottivo e affidatario, che prevede 10 giorni per il padre adottivo o affidatario entro i primi cinque mesi dall'ingresso in famiglia del bambino, retribuito al 100%.

Al capo IV si disciplinano ulteriori permessi e congedi a sostegno della famiglia, con la finalità di sostenere la genitorialità e assicurare ai genitori pari opportunità evitando discriminazione di genere sul luogo di lavoro. Questi strumenti, dove compatibili, si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.

E' stato introdotto:

- il Permesso per Visite Mediche Prenatali, consistente in 12 ore retribuite, sia per la madre che per il padre;
- il Permesso per Visite Mediche dei Figli, per un massimo di 5 ore, non retribuite, nell'arco dell'anno per ciascun genitore, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi;
- il Permesso per Malattia dei Figli non è retribuito e nella precedente normativa era classificato come congedo parentale. Lo strumento è rimasto il medesimo ma si è passati da 5 a 10 giorni di permesso per i bambini dai 6 ai 14 anni e da 10 a 15 giorni per più figli rientranti nella fascia d'età 6-14 anni ;
- il Permesso per Colloqui Scolastici, prevede per ciascun genitore la possibilità di chiedere un massimo di 5 ore non retribuite nell'arco dell'anno, per colloqui con gli insegnanti al fine di partecipare in maniera attiva al percorso di crescita dei propri figli/e, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi;
- il Congedo per Prestatori di Assistenza, precedentemente rubricato come Congedo parentale o permesso speciale, consiste nel diritto di assentarsi fino ad un massimo di ore mensili pari ai 4/5 dell'orario di lavoro settimanale, retribuite, per aiutare il familiare portatore di grave disabilità permanente o temporaneo o portatore di gravissima patologia correlata all'età;
- Congedo Speciale Retribuito, anteriormente rubricato come aspettativa/congedo parentale lungo retribuito, viene riconosciuto al genitore residente nell'eventualità in cui al figlio residente, nei primi 18 anni di vita, insorga una gravissima patologia permanente o temporanea, tale per cui si renda necessario l'intervento assistenziale permanente. E' riconosciuto anche nell'ipotesi in cui il figlio anche con età superiore ai 18 anni sia stato colpito da una gravissima disabilità, rientrante nelle ipotesi di gravissime cerebro lesioni e gravissime mio lesioni acquisite. Ha una durata massima di due anni, anche frazionabile in mesi. E' retribuito sulla base della media retributiva contrattuale degli ultimi 6 mesi percepita dal dipendente e ridotta di un terzo;
- il Congedo per Gravi Motivi Familiari è un nuovo strumento che prevede la possibilità di richiedere un congedo non retribuito per una durata massima di due anni, per gravi motivi familiari;
- le ferie solidali, con le quali i lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere ai colleghi di accudire i familiari nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA**

- part-time a cui può accedere il genitore entro i primi tre anni del bambino o tre anni dall'ingresso in famiglia per quelli adottivi e affidatari.

Al Capo V sono contenuti i principi, gli obblighi e i divieti, tra cui la maternità obbligatoria, il divieto di licenziamento, i diritti dei genitori lavoratori e l'introduzione del principio del lavoro flessibile.

Infine, al Capo VI sono riportate le disposizioni finali, quelle transitorie, le sanzioni, le abrogazioni e il rinvio.

Nella presente legge sono inclusi l'Allegato 1 composto dall'elenco non esauriente degli agenti e dei fattori di rischio la cui presenza richiede specifica valutazione dei rischi a tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere. L'Allegato 2 consistente nell'elenco non esauriente degli agenti e dei fattori di rischio la cui presenza obbliga al divieto di esposizione a tutela delle lavoratrici gestanti. Infine, l'Allegato 3 composto dall'elenco, non esauriente, degli agenti e dei fattori di rischio la cui presenza richiede specifica valutazione dei rischi a tutela delle lavoratrici in allattamento.

Per quanto sin qui esplicitato e considerata l'importanza del progetto di legge allegato, si confida in un favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA
MASSIMO ANDREA UGOLINI**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm